

## **TI\_GERICHTE 60.2017.312 vom 5. Februar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2017.312](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.312)

FR: TI\_GERICHTE 60.2017.312 du 5 février 2018

IT: TI\_GERICHTE 60.2017.312 del 5 febbraio 2018

### **Regeste**

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. pericolo di recidiva: disturbo di personalità e consumi di droga lo rendono pericoloso, straniero senza formazione e attività lavorativa residente all'estero, precedenti penali. accolta assistenza giud

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B\_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B\_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B\_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B\_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B\_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

#### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 20/21.12.2017 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l'art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 13.12.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC \_\_\_\_\_) – notificata al reclamante il 14.12.2017 –, è tempestivo, oltre che proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

### **E. 2.1**

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

### **E. 2.2**

La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev'essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, *Exécution des peines*, p. 257, n. 4). La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva. Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16). Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell'interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2). La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l'eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B\_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

### **E. 2.3**

Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802). Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “ se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà ” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “ non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti ” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B\_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B\_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B\_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B\_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto

la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B\_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B\_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B\_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

#### **E. 2.4**

La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B\_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B\_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B\_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B\_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B\_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B\_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B\_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I – C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6). La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3). Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l'importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l'autore ha leso la vita o l'integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B\_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.). Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall'assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B\_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

#### **E. 2.5**

Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l'1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

#### **E. 3.1**

Nel presente caso è pacifico che RE 1 ha, dal 10.01.2018, raggiunto i 2/3 dell'espiazione delle pene inflittele, così da adempiere il primo presupposto richiesto dall'art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale.

### **E. 3.2**

Per quanto attiene al suo comportamento tenuto in carcere, pur non avendo egli ostacolato la disciplina carceraria in modo così grave da escludere già per questo la concessione della liberazione condizionale, la sua condotta non è stata di una irrepreensibilità tale da non poterne tenere conto nel contesto dell'esame della prognosi futura. Dal rapporto 20.11.2017 della Direzione delle strutture carcerarie (AI 3, inc. GPC \_\_\_\_\_), emerge infatti che durante la sua detenzione – iniziata il 19.07.2016 – egli è stato oggetto di tre sanzioni disciplinari, e meglio: il 5.05.2017 è stato ammonito, conseguentemente al suo rifiuto di lavorare; il 13.07.2017 gli sono stati inflitti 15 giorni di isolamento in cella individuale, in quanto risultato positivo al consumo di THC. Conseguentemente è stato collocato nel programma di disoccupazione (STA) e dal 28.07.2017 è stato posto in regime separato fino al 30.10.2017. Infine il 28.09.2017 egli ha subito 4 giorni senza televisore, per atti di violenza contro il personale. In particolare, secondo quanto precisato dal patrocinatore del qui reclamante, a seguito del surriferito “lungo periodo di «isolamento» (RE 1, ndr) avrebbe poi insultato il personale medico” (reclamo 20/21.12.2017, p. 2).

#### **E. 3.3.1**

Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato la liberazione condizionale avendo concluso per l'esistenza di un concreto rischio di recidiva, in quanto sarebbero assenti gli elementi atti a fondare una prognosi non sfavorevole. Ciò in considerazione dei precedenti penali del reclamante (che avrebbero avuto “un'escalation” in negativo), del comportamento non buono tenuto in carcere, dell'assenza di un progetto per un'attività lavorativa al suo rilascio nonché della di lui fragilità personale ancora marcata verso gli stupefacenti, che lo ha portato a comportamenti illeciti. Il reclamante dal canto suo sostiene invece l'esistenza in concreto di elementi a supporto di una prognosi non sfavorevole, segnatamente il sostegno e la vicinanza dei propri familiari, l'allontanamento dal suolo svizzero, il comportamento rispettoso da lui tenuto in carcere verso i codetenuti e il personale di custodia così come la sua seria volontà di emendamento e di sottoporsi alle cure necessarie, elementi rilevati altresì nei preavvisi positivi espressi dalle autorità interpellate.

#### **E. 3.3.2**

Nel rapporto 20.11.2017 la Direzione delle strutture carcerarie cantonali, ritenendo – dal profilo comportamentale – le sanzioni disciplinari inflitte al reclamante dei “casi isolati”, ha espresso un preavviso non sfavorevole “se confermata la presa a carico psico-sociale da parte dei servizi di \_\_\_\_\_”, precisando altresì che è “da considerare il rischio di recidiva, le modalità del reinserimento sociale e di abbandono del territorio Nazionale” (AI 3, inc. GPC \_\_\_\_\_). Anche l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa nel proprio rapporto di data 28.11.2017 ha rilasciato un preavviso favorevole alla liberazione condizionale. In particolare ha formulato una prognosi positiva in punto al pericolo di recidiva, in considerazione del costante e determinante supporto affettivo ed economico (seppure in condizioni non agiate) dimostrato dalla famiglia d'origine del reclamante residente a \_\_\_\_\_, pronta altresì a riaccoglierlo in casa al suo rilascio. Inoltre l'ufficio in questione ha tenuto conto dell'evoluzione compiuta dal reclamante in detenzione,

consistente in una “ maggiore consapevolezza rispetto: · ai reati commessi, di cui oggi giorno riconosce le proprie responsabilità e i fattori di rischio; · alle proprie responsabilità rispetto alla conduzione di una vita sregolata; · alle conseguenze del consumo, che aggravano la malattia e riducono la sua capacità di agire in modo lecito; · all’importanza di un seguito medico-psichiatrico; · al determinante ruolo di sostegno della famiglia; · alla decisione di allontanamento dal nostro territorio; · al ruolo deterrente della carcerazione subita ”. Evoluzione questa che a parere dell’ufficio sarebbe importante in special modo “ per un giovane affetto da psicosi ” (rapporto 28.11.2017 dell’UAR, p. 3, AI 5, inc. GPC \_\_\_\_\_). Il medico responsabile del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie, nel proprio preavviso del 29.11.2017, ha rilevato che il reclamante soffre di “ una patologia psichiatrica maggiore, nota e trattata da molto tempo ”. Più precisamente si tratterebbe di “ un disturbo psicotico misto (schizoaffettivo bipolare) con episodici scompensi psicotici deliranti particolarmente sensibili all’abuso di sostanze psicoattive illecite. Questa condizione, facilitata dalle sostanze allucinogene, rappresenta un certo pericolo per la sicurezza pubblica. Abbiamo trovato la conferma durante la detenzione quando il detenuto è riuscito a procurarsi la sostanza a rischio (la canapa). In un primo periodo è stato trattato con gli psicolettici a deposito, successivamente con le stesse sostanze in forma per os con un buon successo ma purtroppo rifiutate. Siccome si trova in un ambiente controllato, non avendo osservato abuso di sostanze non abbiamo ripreso la somministrazione coattiva poiché non si sono verificati gli scompensi di un’intensità tale da giustificare un intervento drastico e ci siamo limitati al monitoraggio. Può darsi che grazie all’astinenza le sue condizioni ora sono migliorate ed è ipotizzabile che ora egli possa rientrare in patria dove è stato già seguito dallo psichiatra ed è ben noto ai servizi a \_\_\_\_\_”. Su questa base il medico ha concluso la sua valutazione asserendo che “la concessione della liberazione anticipata sarebbe una buona soluzione che gli permetterebbe di riprendere il contatto con i curanti in patria ” (AI 4, inc. GPC \_\_\_\_\_).

### **E. 3.3.3**

Da quanto in atti si ha che RE 1, cittadino italiano di origine marocchina, è cresciuto in seno ad una famiglia di condizioni socio-economiche non agiate, residente nella fascia di confine, composta dalla madre (casalinga), dal padre (di professione cuoco in un ristorante nei pressi di \_\_\_\_\_), e da due fratelli (di 8 e di 21 anni), che gli sono sempre stati vicini, dandogli sostegno anche nel periodo di detenzione. Non ha concluso una formazione: ha terminato le scuole elementari, ma nel seguito ha frequentato soltanto la prima media e un anno di formazione professionale presso il Centro di formazione professionale di \_\_\_\_\_. Ha pure svolto alcuni stages e ha lavorato saltuariamente come operaio, cameriere e frigorista. Nel settembre 2011, all’età di 21 anni, RE 1 è oggetto di un primo decreto d’accusa da parte della procura pubblica ticinese, a cui hanno fatto seguito nei successivi quattro anni ulteriori 5 decreti d’accusa, dove egli si è visto infliggere delle pene pecuniarie e delle multe prevalentemente per reati contro il patrimonio e/o della circolazione stradale, come pure per consumi di sostanze stupefacenti. Pene pecuniarie e multe, che essendo rimaste per la maggior parte impagate, sono state commutate in pena detentiva sostitutiva andata ad aggiungersi all’attuale sanzione per cui egli si trova oggi in carcere. Infatti il 19.07.2016 egli è stato arrestato in quanto, armato con due bastoni da combattimento, aveva minacciato la responsabile di un’edicola del \_\_\_\_\_, per farsi consegnare del denaro. Sempre la notte sul 19.07.2016 egli aveva colpito con pugni al volto, causandogli un trauma cranico, un giovane affetto da disturbi di natura psichica e tossicodipendente, suo conoscente, al quale già in 9 precedenti occasioni aveva estorto con

la minaccia del denaro e prima di ciò gli procurava e vendeva cocaina. Il 15.12.2016 egli è quindi comparso davanti ad una Corte delle assise criminali che lo ha condannato alla pena detentiva di 21 mesi da espiare, oltre alla multa di CHF 200.--, per estorsione aggravata, rapina, infrazione alla LF sulle armi, infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. RE 1 si ritrova quindi all'età di 27 anni senza una formazione scolastica e professionale compiuta e con solo saltuarie esperienze lavorative, che anche in carcere non ha migliorato. La patologia di cui soffre da lungo tempo, evidenziata nel rapporto del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie, per la quale necessita di un trattamento farmacologico, lo porta a manifestare degli episodici scompensi psicotici deliranti che vengono aggravati dal consumo di sostanze stupefacenti, segnatamente il THC, costituendo pertanto un certo pericolo per la sicurezza pubblica. Il reclamante stesso, nella sua audizione del 13.12.2017 – in cui nondimeno rileva di aver preso coscienza delle proprie responsabilità, di voler fare rientro presso la propria famiglia, di voler restare pulito e sottoporsi regolarmente al trattamento medico impartitogli (per via orale) dallo psichiatra di \_\_\_\_\_ presso cui già era in cura –, ha riconosciuto che gli atti illeciti da lui commessi sono da mettere in relazione al fatto di non aver voluto per un certo periodo assumere i medicinali a lui prescritti per la sua malattia, abusando nel contempo di sostanze stupefacenti. Pertanto nella particolare situazione personale e di salute del reclamante, l'abuso di sostanze psicoattive illecite influisce in modo tale sul suo comportamento, da mettere concretamente a rischio la sicurezza pubblica. Per quanto lo riguarda poi, da quanto in atti, in caso di consumo di droghe, la sua patologia può essere trattata con successo soltanto con l'assunzione dei medicinali per endovena (non bastando infatti il trattamento per via orale), a cui però egli si è rifiutato e si rifiuta di sottoporsi. Ciò rende la sua completa astinenza di primordiale importanza. Il reclamante ha dato atto, che durante la sua detenzione nel luglio 2017 all'arrivo di “ un compagno di cella che giungeva da un altro cantone e saputo che lui aveva qualcosa da fumare (...) ho avuto una ricaduta ” (verbale audizione 7.12.2017 di RE 1, p. 1, AI 8, inc. GPC 400.2017.91). Ora, se è pur vero che in carcere vi è stato un unico episodio di questo genere, non si può fare astrazione del fatto che il reclamante, anche in un ambiente protetto, sotto monitoraggio del servizio medico, consapevole delle conseguenze dell'abuso di sostanze psicoattive sul suo comportamento, e ormai a distanza di un anno dalla sua incarcerazione, ha approfittato dell'occasione a lui presentatasi, per ricadere nel pericoloso consumo di sostanze stupefacenti. A seguito di ciò egli ha poi dovuto essere posto in regime separato – onde evitare il rischio di ulteriori ricadute e per preservare la sua salute – per il periodo di tre mesi, andati a terminare appena un mese e mezzo prima del giudizio qui impugnato. Regime separato questo che egli inoltre non ha facilmente accettato, se si pone mente alla sanzione disciplinare inflittagli nel settembre 2017 per insulti al personale medico. Ciò non può che corroborare – come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi – la fragilità personale del reclamante verso il consumo di sostanze psicoattive e la di lui difficoltà a conformarsi alle regole di una vita ordinata, a discapito di una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva. Allo stato attuale né l'asserito sostegno della sua famiglia d'origine, né la prevista ripresa del trattamento medico presso lo psichiatra del luogo dove farà rientro – peraltro già in essere prima del suo arresto ma che non lo hanno trattenuto dal commettere reati aggravatisi al punto da manifestare violenza verso terzi allo scopo di conseguire illecitamente del denaro – non sono sufficienti a ridurre l'alto rischio di ricaduta nei consumi di sostanza stupefacente e quindi in comportamenti illeciti, con messa in pericolo della sicurezza pubblica. Pur dando atto di tutti i suoi asseriti buoni propositi, egli allo

stadio del giudizio impugnato, farebbe rientro in una situazione familiare, economica e professionale, in buona sostanza simile a quella precedente il suo arresto, senza una concreta prospettiva lavorativa né in patria, e ancor meno nel nostro paese, in quanto colpito da un divieto d'entrata valido sino al 27.11.2026. Pure la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nella propria decisione, ha evidenziato l'assenza in concreto di un pronostico favorevole " poiché il rischio di recidiva, come ampiamente dimostrato dai fatti, è da considerarsi importante ". Ciò con particolare riguardo alla " gravità dei reati commessi dall'interessato, del loro ripetersi ed aggravarsi nel tempo, tenuto inoltre conto che lo stesso ha dapprima approfittato dell'amicizia che lo legava alla vittima ed in seguito dei di lei disturbi psichici ", venendo egli così a rappresentare " una minaccia reale ed attuale di gravità tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera " (decisione 28.11.2017 della SEM, p. 2, AI 9, inc. GPC \_\_\_\_\_). In conclusione questa Corte, per tutto quanto visto, conferma l'assenza in concreto di elementi a sostegno di una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva, come valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio qui avverso, che ha quindi da essere tutelato.

#### **E. 4.1**

Il reclamante postula in questa sede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, evidenziando di non disporre delle risorse finanziarie necessarie e di non essere stato in grado di percepire la portata della propria impugnativa.

#### **E. 4.2**

A seguito dell'entrata in vigore del CPP l'1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale. In materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all'1.01.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1). Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle nuove normative in vigore dall'1.01.2011. Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall'art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

#### **E. 4.3**

Nel caso qui in esame, anche in questa sede, si conferma la difficile situazione economica in cui versa il reclamante, già valutata nel giudizio di merito, per cui gli è valsa la nomina di un difensore d'ufficio. Pur essendo quella della liberazione condizionale una procedura condotta d'ufficio e ritenuto che questa Corte – come visto ai considerandi che precedono –

è tenuta ad applicare il diritto penale d'ufficio indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, considerata altresì la particolare situazione personale e di salute del reclamante, l'assistenza di un legale appariva necessaria per una migliore tutela dei suoi interessi. Inoltre la complessità della sua situazione personale come pure il bene giuridico in discussione e la presenza di preavvisi non sfavorevoli, non facevano apparire d'acchito la causa priva di probabilità di successo. In tali circostanze si giustifica la concessione in concreto dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ed al patrocinatore di RE 1 è riconosciuto il versamento di un'adeguata indennità per la presente procedura. Per questi motivi, richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg. 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore di RE 1, avv. PR 1, è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte. 3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 4. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.